



Paolo Cavana

(professore ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università LUMSA di Roma, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne)

Osservazioni sul processo vaticano contro il cardinale Becciu e altri imputati *

*Insights into the Vatican Trial against Cardinal Becciu and Others**

ABSTRACT: This paper examines various aspects of the trial recently concluded before the Vatican Court, primarily focusing on the determination of criminal liability related to the acquisition of the London Palace on Sloane Avenue with funds from the Secretariat of State. Specifically, the analysis focuses on some key principles stemming from the international commitments made by the Holy See on behalf of the Vatican State, highlighting the resulting constraints on the Pope's authority as the temporal sovereign of the State. It explores the application of these principles within the trial proceedings and the impact of multiple pontifical *rescripta* issued during the case, which expanded the powers of the Promoter of Justice in relation to the accused and were justified by the Vatican Court. Additionally, it addresses the potential consequences stemming from these developments, both in terms of the credibility of the Vatican jurisdiction in the international context and in its relations with Italian authorities.

SOMMARIO - 1. Premessa: il processo e lo Stato vaticano - 2. L'ordinamento vaticano e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo - 3. La Convenzione monetaria e i suoi allegati: effetti nell'ordinamento vaticano - 4. I principi della Convenzione europea e i limiti della potestà del papa come sovrano temporale - 5. Stato vaticano e Stato della Chiesa: due realtà storiche incomparabili - 6. Lo Stato della Città del Vaticano come Stato di diritto - 7. L'art. 6 (*Diritto ad un equo processo*) della CEDU nell'ordinamento vaticano - 8. L'indipendenza della giurisdizione vaticana: una questione aperta - 9. I *rescripta* pontifici e la loro incidenza nel processo - 10. I *rescripta* pontifici e la loro legittimazione da parte del Tribunale vaticano - 11. L'indipendenza dei giudici come requisito essenziale di uno Stato di diritto - 12. Indipendenza della giurisdizione e clausola del foro vaticano - 13. Indipendenza dei giudici vaticani e rapporti di collaborazione con le autorità italiane - 14. Indipendenza dei giudici e riconoscimento in Italia di sentenze straniere - 15. Riconoscimento in Italia di sentenze vaticane e principi della CEDU - 16. Osservazioni conclusive.

1 - Premessa: il processo e lo Stato vaticano

Il 16 dicembre scorso, con la pronuncia del dispositivo della sentenza, si è concluso il processo di primo grado davanti al Tribunale vaticano contro il cardinale Becciu e altri imputati, fortemente voluto dal Pontefice e che ha suscitato grande attenzione mediatica in tutto il mondo.



Nelle oltre ottanta udienze nelle quali si è sviluppato il processo, durato circa due anni e mezzo, è stato dato ampio spazio agli interrogatori delle parti e di numerosi testimoni (ben sessantanove), anche se alcuni di quelli richiesti dalla difesa non sono stati ammessi dal Tribunale. Pure la documentazione agli atti, tra cui quella depositata dal Promotore di giustizia e frutto delle indagini di polizia giudiziaria, è risultata assai corposa e tale da richiedere tempi di approfondimento non brevi, a conferma di un serio impegno del Tribunale volto ad accertare la verità dei fatti, dando voce a tutti i soggetti coinvolti¹.

La sentenza ha assolto un solo imputato mentre ha condannato tutti gli altri a pene detentive e sanzioni pecuniarie variabili per una serie di reati, tra i quali peculato, corruzione e truffa, in relazione all'utilizzo dei fondi della Segreteria di Stato per alcune operazioni, tra cui la famosa compravendita del Palazzo di Londra in Sloane Avenue. Nel complesso i reati accertati e le pene inflitte sono risultate inferiori rispetto a quanto richiesto dall'accusa, che aveva ipotizzato comportamenti e responsabilità ancor più gravi, ma si tratta comunque di pesanti condanne, talora con interdizione perpetua dai pubblici uffici, a carico di consulenti e alti funzionari del Vaticano, tra cui per la prima volta un cardinale, all'epoca dei fatti sostituito per gli Affari generali della Segreteria di Stato, per gravi reati commessi nell'ambito della gestione amministrativa e finanziaria della Curia Romana, con un forte danno di immagine anche per la Santa Sede.

In attesa della pubblicazione delle motivazioni, cui farà seguito presumibilmente l'appello, preannunciato anche dal Promotore di giustizia, è possibile avanzare alcune osservazioni dal punto di vista strettamente giuridico, anche in vista dei successivi gradi di giudizio, su di un processo che già nel corso del suo svolgimento ha suscitato innumerevoli e contrastanti commenti².

Non mi soffermerò sul merito della causa e sulle condanne irrogate dal Tribunale, ciò che richiederebbe peraltro un'approfondita conoscenza degli atti, né sulla ricostruzione dei fatti emersi dalla complessa istruttoria e sulle vicende processuali che lo hanno caratterizzato, che esigerebbe anche qualificate competenze in materia processuale. Limiterò le mie osservazioni ad alcuni principi fondamentali derivanti dagli impegni internazionali contratti dallo Stato vaticano e alla loro applicazione nel processo, che potrebbero in seguito assumere rilevanza anche nei rapporti con le autorità italiane e che inducono a riflettere nuovamente sulla natura di questo peculiare Stato, posto a tutela dell'indipendenza della Santa Sede, e sugli effetti che il suo

* Contributo sottoposto a valutazione – Peer reviewed paper

¹ L'andamento del processo in Vaticano è stato documentato con tempestività e successivi aggiornamenti sul sito *www.vaticannews.it*.

² Per una prima sintetica ricostruzione del processo, cfr. **F. GASPARRONI**, *La cesura. Un processo voluto da Francesco per portare a fondo la riforma economico-finanziaria*, in *Il Regno-att.*, 2/2024, pp. 4-6. Molti commenti critici sono stati pubblicati o ripresi sul sito *www.ilsismografo.blogspot.com*.



progressivo inserimento nella comunità internazionale hanno determinato all'interno del suo ordinamento e sui poteri dei suoi organi di governo.

L'obiettivo è di fornire anche qualche utile elemento di valutazione sul piano scientifico per la migliore comprensione delle dinamiche evolutive di un ordinamento, quello vaticano, posto al crocevia tra diritto canonico e diritti secolari, che sta conoscendo una stagione di profonde riforme, forse le più incisive dall'epoca della sua nascita con il Trattato lateranense del 1929³.

2 - L'ordinamento vaticano e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Ciò premesso, il *focus* della mia analisi si incentrerà innanzitutto sui principi della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo* (CEDU) e sulla loro applicabilità nell'ordinamento vaticano⁴. Come noto la Santa Sede non ha direttamente sottoscritto la Convenzione europea, ma nel 2009 ha sottoscritto, in nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, la *Convenzione monetaria* con l'Unione europea, nella quale lo Stato vaticano, a fronte del diritto di utilizzare l'euro come propria moneta ufficiale (art. 1), si è impegnato

“ad adottare tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici e le norme

³ Negli ultimi anni, per effetto delle numerose riforme legislative seguite alla Convenzione monetaria del 2009 e per iniziativa soprattutto del compianto Giuseppe Dalla Torre, insigne giurista, rettore per molti anni della Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) di Roma e presidente del Tribunale vaticano per più di vent'anni (1997-2019), l'interesse della dottrina per l'ordinamento giuridico del minuscolo Stato vaticano è enormemente cresciuto, determinando dal punto di vista scientifico una sorta di “rinascita del diritto vaticano”, come è stata denominata. Una “rinascita” che si è concretizzata nell'avvio nel 2014 dei primi corsi di diritto vaticano presso la Scuola di Alta formazione in Diritti canonico, ecclesiastico e vaticano dell'Università LUMSA di Roma, la creazione nel 2015 di un'apposita rivista a esso specificamente dedicata (*Annali di diritto vaticano*, pubblicati dalla Libreria Editrice Vaticana), la redazione dei primi due organici manuali di diritto vaticano (G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, Giappichelli, Torino, 2018, che ha poi avuto una seconda edizione nel 2020, e J.I. ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, EDUSC, Roma, 2021), dopo l'ormai classica trattazione di F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano. Ristampa anastatica dell'edizione del 1932*, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2005), la pubblicazione in più riviste scientifiche di diverse aree disciplinari di molteplici contributi dottrinali a esso dedicati (una loro rassegna è curata dal prof. Manuel Ganarin in un'apposita rubrica degli *Annali di diritto vaticano*) e nell'organizzazione di numerose occasioni di approfondimento e confronto, tra seminari e convegni, sulla realtà e la più recente evoluzione di tale ordinamento. Per approfondimenti, cfr. M. CARNÌ, *Scienza giuridica italiana e Status Civitatis Vaticanae (1929-2019). Riflessioni sull'autonomia scientifica e didattica del diritto vaticano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), fascicolo n. 31 del 2019, pp. 1-70.

⁴ Cfr. *Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali*, Roma, 4 novembre 1950, in www.echr.coe.int.



UE elencati nell'allegato alla presente convenzione, in materia di: a) banconote e monete in euro; b) prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni e i requisiti in materia di comunicazione statistica" (art. 8)⁵.

Il primo dei documenti allegati alla Convenzione monetaria è la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, successivamente aggiornata, che al termine dell'elenco dei "considerando" espressamente recita:

"La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo" (48)⁶.

Pertanto nella misura in cui la Convenzione monetaria richiede allo Stato della Città del Vaticano l'attuazione di tale Direttiva, questa dovrebbe avvenire - cioè la sua interpretazione e applicazione - in modo non incompatibile con i principi della CEDU. E non v'è dubbio che nell'ambito della sfera di applicazione della Convenzione monetaria, che ricomprende tutta la normativa antiriciclaggio e di prevenzione e contrasto contro i reati finanziari, commessi utilizzando l'euro come moneta ufficiale, rientra l'oggetto del processo svoltosi davanti al Tribunale vaticano⁷.

⁵ Cfr. *Convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano* (2010/C 28/05), in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 28 del 4.2.2010, p. 13.

⁶ Cfr. *Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005* relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 25 novembre 2005, L 309/15.

⁷ Osserva al riguardo **M. LUGATO**, *Lo Stato della Città del Vaticano e l'Unione europea*, in M. CARNÌ (a cura di), *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano nel nuovo contesto internazionale (1929-2019)*. Atti del Convegno, Roma, Università LUMSA, 7 febbraio 2019, Studium, Roma, 2019, p. 138, che la scelta delle autorità vaticane di procedere all'adeguamento a obblighi internazionali, nella fattispecie quelli derivanti dalla Convenzione monetaria con l'Unione europea, mediante la loro riformulazione in atti interni, che in genere omettono il richiamo ai considerando o preamboli degli atti da eseguire, non esime le stesse dal doverne tener conto in sede applicativa: "Occorre considerare anche che in sede di riformulazione non si riproducono i considerando degli atti da eseguire e che tali considerando - nel caso degli atti dell'Unione europea in particolar modo - sono effettivamente la sede della giustificazione della legge, quella in cui se ne esplicitano *ratio* e obiettivi. Stante la riformulazione, le autorità vaticane, sia amministrative che giudiziarie, dovranno comunque tenere conto di tali preamboli e anche delle prassi interpretative delle istituzioni dell'Unione europea, ossia di una ricca serie di strumenti, in taluni casi privi di valore vincolante ma non meno rilevanti, con cui essere orientano appunto l'interpretazione degli atti di diritto derivato, ciascuna nelle aree di propria competenza: la Commissione, in via generale, vista la sua funzione di 'guardiano' dell'osservanza del diritto dell'Unione europea; le istituzioni giudiziarie che con la loro giurisprudenza accertano il significato del medesimo, con efficacia che



3 - La Convenzione monetaria e i suoi allegati: effetti nell'ordinamento vaticano

Il quadro normativo appena delineato risulta del tutto coerente con la recente evoluzione dell'ordinamento vaticano impressa in particolare da papa Benedetto XVI, che volle inserire pienamente il piccolo Stato vaticano nell'ambito della comunità internazionale, aprendolo alle dinamiche di una civiltà giuridica avanzata.

Questo disegno si è concretizzato prima con l'approvazione della nuova *Legge sulle fonti del diritto* (2008), la quale all'art. 1, quarto comma, prevede espressamente che "L'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto prescritto al n. 1"⁸, e subito dopo mediante la stipulazione della Convenzione monetaria tra la Santa Sede, in nome per conto dello Stato della Città del Vaticano, e l'Unione europea (2009), cui deve quindi riconoscersi una particolare forza ed efficacia giuridica nell'ordinamento vaticano proprio in forza della Legge sulle fonti⁹.

In effetti la Convenzione monetaria, attraverso l'impegno formalmente assunto dallo Stato della Città del Vaticano a dare attuazione ai suoi allegati, ha prodotto effetti non solo sul piano della specifica legislazione monetaria e finanziaria e della connessa normativa penale, ma in termini più ampi, avviando un processo complessivo di necessario adeguamento o "conformazione" dell'ordinamento vaticano ai principi di *governance* e di rispetto dei diritti umani richiesti dalla CEDU, quanto meno nell'ambito della sfera di applicazione della stessa Convenzione monetaria¹⁰.

si può definire *erga omnes*; la Banca centrale europea per la normativa bancaria europea, e così via. Insomma, è da evitare che la rescissione dei legami con l'ordinamento di origine rechi un pregiudizio alla corretta interpretazione degli atti da eseguire, sottraendola alle regole e alle prassi proprie del sistema nel quale sono stati adottati, a meno che naturalmente motivi oggettivi, adeguatamente dimostrati, legati per esempio alle specificità dell'ordinamento vaticano, non giustificino discostamenti, nei margini consentiti dagli atti in esame, ammissibili anche per le autorità dell'Unione europea": ciò che appare però assai difficile in relazione al rispetto della CEDU, che rappresenta, in base al Trattato UE, un vincolo per le stesse autorità dell'Unione europea.

⁸ Cfr. **BENEDETTO XVI**, N. LXXI - *Legge sulle fonti del diritto*, 1° ottobre 2008, in www.vaticanstate.va.

⁹ In termini generali sugli effetti della Convenzione monetaria nell'ordinamento vaticano, cfr. **J.I. ARRIETA**, *Corso di diritto vaticano*, cit., p. 318 ss.; **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto vaticano*, 2ª edizione, Giappichelli, Torino, 2020, p. 68 ss.

¹⁰ Sui complessi e dettagliati obblighi di conformazione dell'ordinamento vaticano agli impegni derivanti dalla Convenzione monetaria con l'Unione europea e sulle modalità della loro attuazione, che ha comportato anche l'istituzione del Comitato misto per sovrintendere all'attività di esecuzione delle sue disposizioni, oltre che come sede "diplomatica" per la soluzione delle controversie sull'applicazione della Convenzione, cfr. **M. LUGATO**, *Lo Stato della Città del Vaticano*, cit., p. 133 ss.



Come noto, sulla corretta attuazione della Convenzione monetaria e dei suoi allegati è chiamato a vigilare il *Comitato misto* (art. 11) e, in caso di controversie non risolvibili in quella sede, la giurisdizione esclusiva spetta alla *Corte di giustizia dell'Unione europea*, cui possono ricorrere entrambe le parti (art. 10). Tuttavia la Convenzione monetaria e i suoi allegati, che ricomprendono l'impegno ad attuarli in modo non incompatibile con la CEDU, sono già pienamente in vigore ed efficaci nell'ordinamento interno vaticano in forza dell'art. 1, quarto comma, della Legge sulle fonti del diritto¹¹.

4 - I principi della Convenzione europea e i limiti della potestà del papa come sovrano temporale

La riserva espressa nell'art. 1, quarto comma, della Legge sulle fonti - "salvo quanto prescritto al n. 1" - fa salva la necessaria non contrarietà delle norme di diritto internazionale generale e pattizio all'ordinamento canonico come prima fonte normativa e primo criterio di riferimento interpretativo nell'ordinamento vaticano.

Tale riserva, tuttavia, non osta, nell'ambito della sfera di applicazione della Convenzione monetaria, alla piena efficacia dei principi della CEDU nell'ordinamento vaticano, in quanto essi, quanto meno nella formulazione dei diritti ivi previsti, e in particolare l'art. 6 ("*Diritto ad un equo processo*"), corrispondono a principi di civiltà giuridica largamente recepiti e sostenuti dal magistero dei pontefici e dalla Santa Sede, come attestato già dall'*Atto finale* di Helsinki (1 agosto 1975), sottoscritto anche dalla Santa Sede, in particolare il § VII, che impegna gli Stati partecipanti al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali enunciati nella *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*¹², e dalla più recente *Convenzione ONU contro il crimine transnazionale*

¹¹ Precisa al riguardo M. LUGATO, *Lo Stato della Città del Vaticano e l'Unione europea*, cit., p. 140: "È chiaro che sui giudici dello Stato della Città del Vaticano (oltre che sugli operatori giuridici e amministrativi interni dello Stato in generale) graverà primariamente il compito di dare corretta applicazione agli atti di attuazione della Convenzione monetaria, prevenendo così l'insorgere delle controversie. In questo senso i giudici vaticani saranno anch'essi i 'giudici di diritto comune' del diritto dell'Unione europea applicabile in virtù della Convenzione monetaria, come lo sono i giudici interni degli Stati Membri dell'Unione europea rispetto al diritto dell'Unione nel suo complesso", peraltro con la differenza rispetto a quest'ultimi di non potersi avvalere del ricorso in via pregiudiziale alla Corte di giustizia.

¹² Cfr. CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE), *Atto finale*, Helsinki, 1° agosto 1975 (in www.osce.org), par. 7, ove tra l'altro si afferma: "Nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, gli Stati partecipanti agiscono conformemente ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo".



organizzato, ratificata in data 25 gennaio 2012 dalla Santa Sede anche in nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano¹³.

L'Atto finale di Helsinki prevede altresì che

“gli Stati partecipanti adempiono in buona fede i loro obblighi di diritto internazionale, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciuti, sia quelli derivanti dai trattati e altri accordi, conformi al diritto internazionale, di cui essi sono parti” (§ X).

Nemmeno osta, in linea di principio, all'applicazione nell'ordinamento vaticano dei principi della CEDU, quanto meno di quelli enunciati nell'art. 6, il principio canonistico “*Prima Sedes a nemine iudicatur*” (can. 1404, c.i.c.), che implica l'inappellabilità degli atti del Pontefice, in forza del primato di giurisdizione che egli possiede ed esercita su tutta la Chiesa (can. 331, c.i.c.)¹⁴, non la loro eventuale disapplicazione, come possibile in certi casi - in forza di numerosi istituti, tra cui la dispensa (can. 87 e ss.) - anche nell'ordinamento canonico, la cui legge suprema è la “*salus animarum*” (can. 1752)¹⁵.

In ogni caso tale principio è da ritenersi compiutamente vigente e inderogabile, nei limiti indicati, solo all'interno dell'ordinamento canonico, ossia nell'ambito delle prerogative spirituali e disciplinari, divinamente fondate, proprie del Pontefice in quanto capo della Chiesa cattolica e successore di Pietro, sulla base del mandato conferito da Cristo

¹³ Cfr. U.N. GENERAL ASSEMBLY, Resolution 55/25 of 15 November 2000 - *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto*, New York, in www.unodc.org.

¹⁴ Cfr. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*. Vol. 3. *Libro VII e Indice Analitico*, 3^a edizione, a cura di F. CATOZZELLA, A. CATTA, C. IZZI, L. SABBARESE, EDB, Bologna, 2011, p. 10: “In virtù del suo ufficio, il Sommo Pontefice dispone, per diritto irrinunciabile, di un *potere sovrano*, che non è soggetto in alcun modo al controllo, al giudizio, all'approvazione di alcuna autorità umana, né ecclesiastica né civile. Contro le sue deliberazioni non si dà ricorso o appello (can. 333, § 3), neppure al Concilio Ecumenico o al Collegio dei Vescovi (can. 1372). Dei suoi atti il Papa risponde solo a Dio e alla sua coscienza. La sua *immunità* è assoluta”.

¹⁵ Per approfondimenti, cfr. V. BERLINGÒ, *Giustizia e carità nell'economia della Chiesa. Contributi per una teoria generale del diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 1991, p. 101, che osserva come «l'ordinamento giuridico canonico si mostra refrattario a essere irrigidito in un assetto statico e definitivo, sia pure attraverso un atto della suprema autorità ecclesiastica: anche i provvedimenti emanati da quest'ultima non possono infatti creare certezze giuridiche assolute, in quanto possono essere disapplicati, sospesi, derogati, modificati, annullati, con il ricorso a una serie di istituti come la *dispensa* (can. 85-93, la *dissimulazione*, la *tolleranza*, la *grazia*, il *privilegio* (can. 76-84), l'*indulgenza* (can. 992 ss.), la *legge particolare* (can. 8, 52), la *consuetudine* contraria alla legge (universale o particolare) (can. 8, 52), la *proroga di competenza* (can. 144), la *sanatoria* (can. 1161-1165), la *recezione* o il *dissenso* (can. 41), la eccezionale e caratteristica rilevanza offerta alla *ignoranza* o all'*errore di diritto* (can. 15, come regola generale; can. 1099 e can. 1323, n. 2, come esempi di regole particolari) etc. Tali istituti [...] costituiscono da sempre patrimonio insopprimibile dell'ordinamento canonico e configurano espressioni 'tipiche' della sua 'dinamicità', 'elasticità', 'flessibilità', o come altro la si voglia denominare».



(cfr. can. 331 c.i.c.) e sempre tenendo conto del ruolo insopprimibile che nella dottrina cattolica è assegnato alla coscienza del singolo fedele¹⁶.

In quanto sovrano temporale dello Stato della Città del Vaticano, titolo di carattere meramente storico e umano derivante dal Trattato lateranense del 1929¹⁷, la Santa Sede può invece rinunciare a esso e all'esercizio delle relative prerogative, come in effetti ha fatto, limitatamente alla sfera di applicazione della Convenzione monetaria, nel momento in cui, sottoscrivendola, ha accettato la giurisdizione esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dalla sua applicazione (art. 10 Conv. cit.)¹⁸.

Last but not least, deve considerarsi che la potestà del Pontefice è delimitata, come più in generale quella della Chiesa, dal principio dualista di origine evangelica, chiaramente riaffermato dal Concilio Vaticano II¹⁹ e riferito dai successivi pontefici, in particolare da Paolo VI,

¹⁶ Sul ruolo della coscienza, intesa come la voce di Dio insita in ogni uomo, e sul suo primato nella dottrina cattolica anche sulla parola del Pontefice, resta tuttora fondamentale la lettura di **J.H. NEWMAN**, *Lettera al Duca di Norfolk. Coscienza e libertà*, a cura di V. GAMBI, Paoline, Milano, 1999, spec. p. 216 ss., pubblicata all'inizio del 1875 in risposta al grande statista inglese W.E. Gladstone che aveva pubblicamente affermato la non libertà di coscienza dei cattolici dopo la proclamazione del dogma dell'infallibilità del papa da parte del Concilio Vaticano I. Per John Henry Newman, fine teologo e filosofo inglese convertitosi al cattolicesimo dopo essere stato pastore anglicano, creato poi Cardinale da papa Leone XIII (1879) ed elevato alla santità da papa Francesco (2019), "la coscienza non è un egoismo lungimirante, né il desiderio di essere coerenti con se stessi, bensì la messaggera di Colui, il quale, sia nel mondo della natura sia in quello della grazia, ci parla dietro un velo e ci ammaestra e ci governa per mezzo dei suoi rappresentanti. La coscienza è l'originario vicario di Cristo, profetica nelle sue parole, sovrana nella sua perentorietà, sacerdotale nelle sue benedizioni e nei suoi anatemi; e se mai potesse venir meno nella Chiesa l'eterno sacerdozio, nella coscienza rimarrebbe il principio sacerdotale ed essa ne avrebbe il dominio" (p. 221). Celebre è la battuta - intrisa di *humor* ma di cristallina efficacia - che conclude un capitolo della lettera, proprio quello dedicato alla coscienza, ove si legge: "Senza dubbio, se fossi obbligato a introdurre la religione nei brindisi dopo un pranzo (il che in verità non mi sembra proprio la cosa migliore), brinderei, se volete, al Papa; tuttavia prima alla Coscienza, poi al Papa" (pp. 236-237).

¹⁷ Per approfondimenti, cfr. **F. RICCIARDI CELSI**, *Il principio Prima Sedes a nemine iudicatur nell'ordinamento vaticano*, in *Archivio Giuridico*, vol. CCXXXVI, fasc. 3-4, 2016, p. 525 ss.

¹⁸ In argomento, cfr. **P. CAVANA**, *Le Sezioni Unite della Cassazione e l'art. 11 del Trattato lateranense*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 16 del 2012, 7 maggio 2012, pp. 20-22. Sullo stesso tema ma con approccio e conclusioni diverse, cfr. **G. CASUSCELLI**, "La prima Sede non è giudicata da nessuno" (can. 1404 c.j.c.): verso il tramonto di un'utopia, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit, n. 9 del 2014, specialmente p. 10 ss.

¹⁹ **CONCILIO VATICANO II**, cost. past. *Gaudium et spes* su La chiesa nel mondo contemporaneo, Roma, 7 dicembre 1965, n. 76: "La Chiesa che, in ragione del suo ufficio e della sua competenza, in nessuna maniera si confonde con la comunità politica e non è legata ad alcun sistema politico, è insieme il segno e la salvaguardia del carattere trascendente della persona umana. La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo".



anche alla realtà dello Stato vaticano²⁰. In quanto principio di diritto divino rivelato, esso rappresenta un limite e un criterio ermeneutico fondamentale anche per il diritto canonico umano, che vieta, in linea di principio, al Vicario di Cristo di presentarsi con gli attributi e le prerogative di un sovrano temporale²¹, e ciò a beneficio della sua stessa testimonianza e missione apostolica²².

In quanto sovrano dello Stato della Città del Vaticano, il quale ha aderito nel corso del tempo a molteplici convenzioni e atti bilaterali di natura internazionale che l'hanno inserito pienamente nella comunità internazionale, ponendo allo stesso una serie di limiti e di obblighi di adempimento, il Pontefice gode sicuramente delle immunità personali proprie di un capo di Stato (cfr. art. 8 Tratt.), come pure di quelle riconosciute alla Santa Sede e derivanti dalla sovranità a essa riconosciuta "nel campo internazionale, come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo" (art. 2, Tratt.), ma non degli attributi e delle potestà - praticamente illimitate, salvo il rispetto del diritto divino, ed estese all'intera Chiesa universale (can. 331 c.i.c.) - che gli competono *iure divino* in quanto organo supremo di governo della Chiesa cattolica.

Del resto fu lo stesso Trattato lateranense, tuttora in vigore, che, nel momento in cui istituì lo Stato vaticano "per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato" (art. 3), frutto della volontà concorde dello Stato italiano e della Santa Sede, ne delimitò non solo l'estensione

²⁰ In proposito Paolo VI ebbe a dichiarare: "Il Papa, se pur trova nella sovranità sullo Stato della Città del Vaticano lo scudo ed il segno della sua indipendenza da ogni autorità di questo mondo, non può e non deve ormai più che esercitare la potestà delle sue Chiavi spirituali. Davanti a voi, quali eredi e rappresentanti delle antiche famiglie e categorie dirigenti della Roma papale e dello Stato pontificio, Noi siamo ora a mani vuote; né siamo più in grado di conferire a voi uffici, benefici, privilegi, vantaggi derivanti dall'ordinamento d'uno Stato temporale, né siamo più in grado di accogliere i vostri servizi inerenti a un'amministrazione civile. Ci sentiamo umanamente poveri dinanzi a voi" (**PAOLO VI**, *Discorso al patriziato e alla nobiltà romana*, 14 gennaio 1964, in <https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1964>).

²¹ Come risulta dal Vangelo, a Pilato che gli chiedeva se fosse re Gesù rispose: "Il mio regno non è di questo mondo. Se di questo mondo fosse il mio regno, le mie guardie avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei. Ora, il mio regno non è di qui" (Giov. 18, 36). In argomento, cfr. **O. CULLMANN**, *Dio e Cesare* (1969). Prefazione di **F. OCCHETTA**, *Ave*, Roma, 2023. Per un'attualizzazione del principio dualista nella Chiesa e nel mondo contemporaneo, cfr. **G. DALLA TORRE**, *Dio e Cesare paradigmi cristiani nella modernità*, Città nuova, Roma, 2008.

²² Al riguardo appaiono significative e in qualche modo profetiche le osservazioni del grande scrittore cattolico Alessandro Manzoni sugli effetti, certamente drammatici all'epoca, della politica rivoluzionaria francese e poi napoleonica sulla Chiesa, riportate in **G.M. VIAN**, *La donazione di Costantino*, il Mulino, Bologna, 2004, pp. 185-186: "M'ingannerò, ma credo che quando la religione fu spogliata in Francia dello splendore esterno, quando non ebbe altra forza che quella di Gesù Cristo, poté parlare più alto, e fu più ascoltata; e almeno coloro che sono disposti a pigliar le parti degli oppressi ebbero contro di essa un pregiudizio di meno; il linguaggio de' suoi difensori ebbe tosto i caratteri gloriosi di quei primi che la professavano, quando il confessarla non portava che l'obbrobrio della croce".



territoriale ma anche la sfera di sovranità dei suoi organi con i relativi limiti (cfr. art. 24).

5 - Stato vaticano e Stato della Chiesa: due realtà storiche incomparabili

Quello dei poteri del Pontefice come sovrano dello Stato della Città del Vaticano è un tema quanto mai delicato e complesso, che presenta evidenti implicazioni teologiche, storiche e canonistiche connesse alla millenaria evoluzione della più antica istituzione dell'Occidente, ossia il papato, vero anello di congiunzione tra mondo antico e mondo moderno, ma che non può essere ignorato in questa sede.

Di recente papa Francesco ha emanato una nuova Legge fondamentale dello Stato vaticano, che conferma in capo al Pontefice, sovrano dello Stato, la "pienezza della potestà di governo, che comprende il potere legislativo, esecutivo e giudiziario" (art. 1) e, nel proemio, se ne afferma addirittura la diretta derivazione dal *munus* petrino²³. A parte quest'ultima affermazione, che già sul piano storico può suscitare qualche perplessità²⁴, si tratta di una formulazione normativa molto impegnativa, che richiama l'antico concetto di "*plenitudo potestatis*" utilizzato dai pontefici nel medioevo e che ribadisce peraltro quanto già affermato nelle precedenti leggi fondamentali dello Stato, quella del 1929 e quella del 2001. Essa tuttavia va letta e interpretata, oggi, oltre che nel contesto dell'attuale livello di comprensione della costituzione divina della Chiesa, di cui il principio dualista è parte integrante, anche alla luce degli impegni assunti dallo Stato vaticano a livello internazionale.

Pure l'esperienza storica ha importanza per un'istituzione millenaria come il papato. La più recente e autorevole analisi storica ha dimostrato come l'esperienza plurisecolare dello Stato della Chiesa, con la sua pretesa di mantenere immutati in ambito temporale gli attributi e le potestà che al papa competono in forza della sua sovranità spirituale di origine divina, dando vita a una forma di Stato teocratico e assolutista,

²³ Cfr. **FRANCESCO**, *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, 13 maggio 2023 (in www.vaticanstate.va): "Chiamato ad esercitare in forza del *munus* petrino poteri sovrani anche sullo Stato della Città del Vaticano, che il Trattato lateranense ha posto come strumento per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza e per garantirle la sovranità anche nel campo internazionale [...]". Per approfondimenti, cfr. **P. CAVANA**, *Prime osservazioni sulla nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, in *Ius Ecclesiae*, XXXV, n. 2, 2023, pp. 685-703.

²⁴ Come noto quello di sovrano temporale dello Stato della Città del Vaticano è un titolo di carattere storico anche assai recente del Pontefice, risalente al Trattato lateranense del 1929, che peraltro lo ha conferito formalmente alla Santa Sede, cioè all'Ufficio primaziale, non al Pontefice in quanto persona fisica come le immunità di carattere personale (cfr. art. 8, Tratt.). Sulle origini storiche del potere temporale dei papi, sulla sua caduta e sulla nascita dello Stato vaticano come soluzione della Questione romana, sorta nell'ambito del processo unitario che portò alla costituzione del Regno d'Italia nella seconda metà dell'Ottocento, cfr. **G.M. VIAN**, *La donazione di Costantino*, cit.



ha comportato un prezzo altissimo per la Chiesa e per la sua missione di evangelizzazione²⁵, che non a caso ha indotto i Pontefici, dal Concilio Vaticano II in poi, a vedere nella fine del potere temporale dei papi un evento provvidenziale²⁶.

In questa prospettiva, che muove dall'autocomprensione della Chiesa risultante dalle acquisizioni conciliari, lo Stato della Città del Vaticano non è da intendersi come erede e continuatore, sia pure in dimensioni più ridotte, dello Stato della Chiesa, sviluppatosi storicamente in funzione difensiva delle prerogative anche temporali del Pontefice contro l'ascesa degli Stati moderni²⁷, ma piuttosto come una mera garanzia formale e quasi simbolica - in quanto privo di eserciti ed estraneo alle competizioni territoriali tra Stati (art. 24 Tratt.) - dell'indipendenza del Pontefice nell'esercizio della sua missione di governo spirituale (e disciplinare) della Chiesa universale e della sua

²⁵ Fondamentale in proposito è il riferimento al volume di **P. PRODI**, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna* (1982), Nuova edizione, il Mulino, Bologna, 2006, p. 350, secondo cui "il potere temporale dei papi, con la sua caratteristica sovrana, diviene, anche nel periodo della sua decadenza e anche dopo la sua fine materiale, parte integrante di una ecclesiologia che tende a difendere non la alterità della Chiesa rispetto allo Stato ma in certo modo una sua rivalità e concorrenza". Nella *Postfazione* della nuova edizione (2006) del volume l'Autore conferma la tesi esposta anni prima sull'esperienza storica della monarchia papale, e cioè che «il papato abbia fornito con questo percorso un "prototipo" per le moderne monarchie assolute con un esempio dell'unione tra potere spirituale e temporale e con la trasformazione della politica stessa da mero atto d'imperio a un nuovo potere che tende a formare e disciplinare l'uomo dalla nascita alla morte. Il prezzo pagato dal papato in questa fase storica non è stato quindi soltanto quello, ben noto e studiato dalla storiografia tradizionale, degli abusi e della corruzione ma qualcosa di molto più profondo cioè la fuoriuscita da ogni ipotesi dualistica con la fondazione di un *Tempelstaat* che nella sua espressione più coerente e centrale, quella del Pontificato di Alessandro VI, il famigerato papa Borgia, ha assunto forme più vicine a una rinascita del potere e della cultura dell'antico Egitto dei faraoni che non alla proposta teocratica di Bonifacio VIII o alle teorie conciliariste della *christianitas* nell'autunno del Medioevo».

²⁶ Da ultimo, cfr. **BENEDETTO XVI**, *Messaggio a S.E. l'onorevole Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica Italiana, in occasione dei 150 anni dell'unità politica d'Italia*, Vaticano, 17 marzo 2011, in www.vatican.va. In argomento cfr. **C. CARDIA**, *Paolo VI il più grande Papa riformatore della modernità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 42 del 2017, p. 6, che richiama il memorabile discorso tenuto il 10 ottobre 1962 dall'allora card. Giovanni Battista Montini a Roma in Campidoglio alla vigilia dell'apertura del Concilio Vaticano II, nel quale, ricordando la caduta del potere temporale dei papi nel 1870 e la convinzione, diffusa all'epoca in una parte dell'opinione pubblica, che ciò avrebbe comportato la caduta della secolare istituzione pontificia, affermava: "Ma la Provvidenza aveva diversamente disposto le cose, quasi drammaticamente giocando sugli avvenimenti. [...] Il Papa usciva glorioso dal Concilio Vaticano I per la definizione dogmatica delle sue supreme potestà nella Chiesa di Dio, e usciva umiliato per la perdita delle sue potestà temporali nella stessa sua Roma, ma, com'è noto, fu allora che il papato riprese con inusitato vigore le sue funzioni di Maestro di vita e di testimone del Vangelo, così da risalire a tanta altezza nel governo spirituale della Chiesa e nell'irradiazione morale sul mondo, come prima non mai".

²⁷ Per approfondimenti sul piano storico, cfr. **S. TABACCHI**, *Lo Stato della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2023. Per una riflessione acuta e aggiornata sulla fine del potere temporale dei papi, sulla Conciliazione e sul relativo dibattito interno alla Chiesa e al magistero, si rinvia ancora a **G.M. VIAN**, *La donazione di Costantino*, cit., p. 169 ss.



missione di pace. A quest'ultime spetta oggi l'assoluto primato, senza più alcuna pretesa o aspirazione di governo temporale derivante dalla potestà "piena, suprema, immediata e universale" (can. 331, c.i.c.) del papa in ambito spirituale e disciplinare, che potrebbe al contrario pregiudicare l'esercizio e la stessa natura di quest'ultima, fondata necessariamente su un libero atto di fede, non sull'esercizio di poteri, anche coercitivi, di natura umana²⁸.

In questo senso vanno lette anche quelle disposizioni del Trattato lateranense che non soltanto configurano quello vaticano come uno Stato neutrale, privo di esercito, e il suo come un "territorio neutrale e inviolabile" (art. 24), ma consentono altresì alla Santa Sede di ridurre al minimo l'esercizio di poteri coercitivi nel governo temporale dello Stato, affidando di regola alle autorità italiane le funzioni di polizia in Piazza S. Pietro, qualora aperta al pubblico (art. 3, secondo comma), e di rinunciare all'esercizio della stessa giurisdizione penale per delitti commessi nella Città del Vaticano, o delegandola anche in via permanente alle autorità italiane o, in via automatica, quando "l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane" (art. 22, Tratt.).

Si tratta di disposizioni del tutto peculiari per uno Stato sovrano, tenuto conto che la giurisdizione penale è da sempre considerata l'espressione massima e irrinunciabile della sovranità statale, e la cui *ratio* risiede proprio nell'intento di evitare, per quanto possibile, da parte della Santa Sede attraverso gli organi vaticani, l'esercizio di poteri coercitivi di natura temporale, ritenuti poco consoni non solo alla sua immagine ma alla sua stessa missione religiosa e spirituale²⁹. In esse si traduce un approccio lungimirante del tutto coerente con quanto avrebbe più tardi affermato il Concilio Vaticano II, che nella cost. past. *Gaudium et spes* ha dichiarato solennemente la disponibilità della Chiesa a rinunciare ai privilegi offertigli dall'autorità civile, o a certi diritti pur legittimamente acquisiti, qualora il loro uso possa pregiudicare

²⁸ Particolarmente significative in proposito restano le parole di esordio dello storico discorso tenuto da Paolo VI davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite il 4 ottobre 1965: "voi avete davanti un uomo come voi; egli è vostro fratello, e fra voi, rappresentanti di Stati sovrani, uno dei più piccoli, rivestito lui pure, se così vi piace considerarci, d'una minuscola, quasi simbolica sovranità temporale, quanta gli basta per essere libero di esercitare la sua missione spirituale, e per assicurare chiunque tratta con lui, che egli è indipendente da ogni sovranità di questo mondo. Egli non ha alcuna potenza temporale, né alcuna ambizione di competere con voi; non abbiamo infatti alcuna cosa da chiedere, nessuna questione da sollevare; se mai un desiderio da esprimere e un permesso da chiedere, quello di potervi servire in ciò che a Noi è dato di fare, con disinteresse, con umiltà e amore" (PAOLO VI, *Discorso del Santo Padre alle Nazioni Unite*, lunedì, 4 ottobre 1965, New York, in <https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1965>).

²⁹ In argomento, cfr. C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, il Mulino, Bologna, pp. 109-117.



l'autenticità della sua testimonianza evangelica³⁰, che oggi ricomprende anche la tutela e la promozione dei diritti umani³¹.

Diversamente si dovrebbe intendere il Pontefice ancora come un sovrano assoluto per investitura divina, come nell'*Ancien régime*, e quindi lo Stato della Città del Vaticano come una monarchia di tipo assolutista, in contrasto con il principio dello Stato di diritto o *rule of law*, che implica il primato della legge, applicata dai giudici a garanzia dei diritti, e che rappresenta tra l'altro uno dei principi fondativi e ispiratori dell'Unione europea³².

6 - Lo Stato della Città del Vaticano come Stato di diritto

La Santa Sede, agendo anche in nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, si è espressamente impegnata a rispettare il principio dello Stato di diritto con la ratifica e adesione alla Convenzione ONU sopra richiamata (cfr. *Ratifica e adesione della Santa Sede alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*, 25 gennaio 2012), ove si riconosce espressamente che la tutela e la promozione dei valori di fratellanza, giustizia e pace tra le persone e i popoli, perseguiti dalla Convenzione e condivisi dalla Santa Sede, richiedono "the primacy of the rule of law and respect for human rights"³³.

³⁰ Cfr. CONCILIO VATICANO II, cost. past. *Gaudium et spes*, cit., n. 76g: "Gli apostoli e i loro successori con i propri collaboratori, essendo inviati ad annunziare agli uomini il Cristo Salvatore del mondo, nell'esercizio del loro apostolato si appoggiano sulla potenza di Dio, che molto spesso manifesta la forza del Vangelo nella debolezza dei testimoni. Bisogna che tutti quelli che si dedicano al ministero della parola di Dio, utilizzino le vie e i mezzi propri del Vangelo, i quali differiscono in molti punti dai mezzi propri della città terrestre. Certo, le cose terrene e quelle che, nella condizione umana, superano questo mondo, sono strettamente unite, e la Chiesa stessa si serve di strumenti temporali nella misura in cui la propria missione lo richiede. Tuttavia essa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall'autorità civile. Anzi, essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso può far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni".

³¹ Cfr. CONCILIO VATICANO II, cost. past. *Gaudium et spes*, cit., n. 76, ove si afferma che sempre e dovunque, e con vera libertà, è diritto della Chiesa "predicare la fede e insegnare la propria dottrina sociale, esercitare senza ostacoli la propria missione tra gli uomini e dare il proprio giudizio morale, anche su cose che riguardano l'ordine politico, quando ciò sia richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime. E farà questo utilizzando tutti e soli quei mezzi che sono conformi al Vangelo e in armonia col bene di tutti, secondo la diversità dei tempi e delle situazioni.

³² Cfr. *Trattato sull'Unione europea* (versione consolidata), 7 giugno 2016. *Preambolo*, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* - 2017/C 202/01 (in <https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html?locale=it>), che pone a fondamento e ispirazione dell'Unione europea le "eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto".

³³ "By acceding to this Convention, the Holy See intends to contribute and to give its moral support to the global prevention, repression and prosecution of transnational



Nella clausola di ratifica si precisa che tale impegno è assunto dalla Santa Sede “in conformity with its own nature, its mission, and the particular character of Vatican City State”. In effetti quest’ultimo presenta certamente caratteristiche proprie che lo differenziano da qualsiasi altro Stato e di cui si deve tener conto in sede applicativa, tra cui la sua natura di Stato-mezzo al servizio dell’indipendenza della Santa Sede, l’estrema esiguità territoriale, come pure l’assenza di una Costituzione formale con annesso *Bill of rights* e di un apparato organizzato di repressione del crimine organizzato³⁴. **Ma ciò non può certo esimere lo Stato vaticano dall’osservanza nel suo ordinamento e nella sua prassi giudiziale dei principi fondamentali ivi solennemente affermati e sottoscritti - peraltro espressione di una secolare tradizione giuridica, quella dell’Occidente, impregnata di valori cristiani - e che hanno nell’indipendenza dei giudici il loro baluardo primo ed essenziale, pena la perdita di credibilità del suo apparato giurisdizionale e della stessa Santa Sede sul piano internazionale.**

La tesi che configura lo Stato della Città del Vaticano come retto da una forma di governo - per alcuni anche una forma di Stato - a monarchia assoluta è stata sostenuta da una parte della dottrina sulla base di alcune disposizioni delle originarie leggi fondamentali dello Stato³⁵. Nella sua versione originaria, risalente agli anni trenta del secolo scorso, essa appare tuttavia incompatibile, oggi, non solo con una più avanzata comprensione del mistero della Chiesa e del principio dualista di origine evangelica, frutto maturo delle acquisizioni conciliari, ma anche con il pieno inserimento dello Stato vaticano nella comunità internazionale e con gli impegni derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione monetaria con l’Unione europea, almeno nell’ambito della sfera di applicazione di quest’ultima³⁶.

organized crime and to the protection of victims of such crimes. In conformity with its own nature, its mission, and the particular character of Vatican City State, the Holy See upholds the values of brotherhood, justice and peace between persons and peoples, whose protection and strengthening require the *primacy of the rule of law* and *respect for human rights*, and it reaffirms that instruments of criminal and judicial cooperation constitute effective safeguards in the face of criminal activities that jeopardize human dignity and peace” (*Ratifica e adesione della Santa Sede alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*, 25 gennaio 2012, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it>).

³⁴ Sulle peculiarità dello Stato della Città del Vaticano come entità statale e sulla sua natura di Stato-mezzo, in particolare cfr. **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto vaticano*, cit. p. 41 ss. Si veda anche **J.I. ARRIETA**, *Corso di diritto vaticano*, cit., p. 57 ss.

³⁵ In particolare cfr. **P.A. d’AVACK**, *Vaticano e Santa Sede*, a cura di C. CARDIA, il Mulino, Bologna, 1994, pp. 164-165, che assimila lo SCV alla “figura tipica del cosiddetto Stato teocratico o meglio dello Stato ierocratico”. In argomento più di recente, cfr. **F. CLEMENTI**, *Città del Vaticano*. Nuova edizione, il Mulino, Bologna, 2019, p. 127 e ss.

³⁶ Sull’evoluzione dello Stato vaticano per effetto del progressivo inserimento della Santa Sede nella comunità internazionale, cfr. **C. CARDIA**, *Vaticano e Santa Sede dal Trattato lateranense a Giovanni Paolo II*, in **P.A. d’AVACK**, *Vaticano e Santa Sede*, a cura di C. CARDIA, cit., p. 11 ss. In termini più aggiornati, cfr. **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto vaticano*, cit. p. 45 ss.



Nella configurazione, all'epoca del Trattato, dei poteri assoluti del Pontefice come organo sovrano dello Stato prevalse una concezione accentratrice e monolitica del potere di governo e della sovranità, allora dominante sia nella Chiesa (cfr. c.i.c. 1917) sia nello Stato italiano (cfr. Statuto albertino) e in una parte della dottrina giuspubblicistica, con una divisione dei poteri intesa in senso meramente formale che di fatto consentiva di mantenere in capo all'organo sovrano, regnante per investitura divina, il potere di interferire e di imporre in modo pervasivo la sua volontà in molteplici ambiti della vita dello Stato³⁷. Condizionata da tale concezione della sovranità era, ed è tuttora, la norma che consente al Pontefice di deferire ad altra istanza o giudice da lui costituito, in qualsiasi fase del giudizio, la decisione di ogni causa civile e penale (art. 21, secondo comma, nuova *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*).

Vero è che tale disposizione non riguarda la natura del potere all'interno dello Stato vaticano, che non ha carattere rappresentativo come in uno Stato democratico. Tuttavia essa può avere un forte impatto sulla tutela dei diritti fondamentali della persona umana, che ogni Stato membro della comunità internazionale ha oggi l'obbligo, quanto meno morale, di rispettare.

In ogni caso una simile concezione assolutista del potere in ambito temporale e del governo civile, risalente a un contesto storico ed ecclesiale assai diverso dall'attuale e favorita all'epoca dal sostanziale isolamento della Santa Sede sul piano internazionale, appare oggi incompatibile con i principi dello Stato di diritto o *rule of law* e, in ambito giudiziario, con quelli del giusto processo³⁸. Del resto, già all'epoca del Trattato quella dell'esercizio da parte del Pontefice di poteri *extra* e soprattutto *contra legem* come sovrano dello Stato della Città del Vaticano veniva interpretata dalla migliore e più autorevole dottrina piuttosto

³⁷ Come noto la concezione della sovranità dello Stato e dei suoi poteri propria del regime fascista, all'epoca della stipulazione del Trattato lateranense al governo in Italia, era ancora più forte, di natura totalitaria, riassumendosi nella formula mussoliniana 'tutto nello Stato, nulla fuori dello Stato': "per il fascista, tutto è nello Stato, e nulla di umano o spirituale esiste, e tanto meno ha valore, fuori dello Stato. In tal senso il fascismo è totalitario, e lo Stato fascista, sintesi e unità di ogni valore, interpreta, sviluppa e potenzia tutta la vita del popolo" (B. MUSSOLINI, *La dottrina del fascismo* (1932), in ID., *Scritti e discorsi 1904-1945*, a cura di D. BIDUSSA, Feltrinelli, Milano, 2022, p. 481). Sulla profonda evoluzione del concetto di sovranità statale e sui suoi attuali limiti, come risultanti dai principi fondamentali della Costituzione italiana del 1948, largamente ispirati al personalismo e al solidarismo cristiani, cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 6ª edizione, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 22-25. In termini più generali, C. GALLI, *Sovranità*, il Mulino, Bologna, 2019.

³⁸ Sullo Stato vaticano come Stato di diritto in forza di un'auto-limitazione dello stesso soggetto sovrano, derivante sul piano interno dalla delegazione dei tre poteri - legislativo, esecutivo e giudiziario - a organi distinti diversi dal Pontefice e, su quello esterno, dagli impegni assunti dalla Santa Sede mediante l'adesione a convenzioni e trattati internazionali, tra i quali la Convenzione monetaria con l'Unione europea, e con riferimenti alla stessa giurisprudenza del Tribunale vaticano, cfr. G. DALLA TORRE, *Appunti sulla forma di Stato della Città del Vaticano*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*. Vol. I, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, p. 149 ss.



come un'ipotesi astratta che come una possibilità reale, per quanto formalmente consentita dalla sua pienezza di poteri, in quanto essa sarebbe risultata contraria a una razionale interpretazione della stessa volontà sovrana. Pertanto, concludeva su questo punto l'autore,

“è da ritenere che un provvedimento emesso *contra legem*, specie con lesione di diritti di terzi, sia la conseguenza di inesatte informazioni, di un vizio di orrezione o surrezione o di qualche altro equivoco. Per il che l'atto, anche se emanando dal Sommo Pontefice, non sembra da applicarsi nelle parti in cui la legge sia contraddetta, non tanto per invalidità, quanto per razionale interpretazione della volontà Sovrana. Entro questi limiti possono sussistere diritti dei sudditi contro lo Stato, anche in confronto di un atto del Pontefice e i giudici possono farvi ragione”³⁹.

7 - L'art. 6 (*Diritto ad un equo processo*) della CEDU nell'ordinamento vaticano

L'art. 6 della CEDU prevede il diritto a un equo processo. Non c'è bisogno di sottolineare l'importanza di tale diritto nell'ambito degli impegni assunti dallo Stato della Città del Vaticano per l'attuazione della Convenzione monetaria e dei suoi allegati. Infatti la sua corretta applicazione è destinata non solo ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito del processo ma anche a condizionare

³⁹ F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico*, cit., p. 78. Si tratta di un passaggio della fondamentale opera sull'ordinamento vaticano, particolarmente autorevole in quanto l'autore, come noto, aveva collaborato per incarico pontificio alla stesura delle leggi fondamentali del nuovo Stato. Per comodità si riporta l'intera argomentazione: “Per volontà sovrana, espressa nella Legge fondamentale e confermata nelle altre di pari data, gli atti aventi forza legislativa debbono avere una particolare forma, essere pubblicati con un prescritto modo, ecc., affinché i sudditi ne possano conoscere l'efficacia. Certamente nella pienezza dei suoi poteri assoluti il Sovrano avrebbe facoltà, in astratto, di mutare queste regole, sebbene la saggezza di esse sia tale, che, in concreto, ciò non avverrà, verosimilmente, mai. È certo pure che, sempre nella pienezza dei detti poteri, al Sovrano sarebbe consentito, ferme anche in generale quelle regole, derogarvi in un caso particolare, seguendo altre forme, altri modi di pubblicazioni e concedere privilegi e dispense. Pur qui, in concreto, il caso non può essere frequente, non sussistendo nelle materie temporali le ragioni per le quali la dispensa è un istituto normale nelle materie ecclesiastiche, anzi ricorrendo ragioni in senso contrario. Comunque, se il Sommo Pontefice, come Sovrano temporale, non esprime in maniera esplicita, con clausole derogatorie ed altre equipollenti, la volontà di legiferare, derogando, dispensando, ecc. è ragionevole presumere che Egli non abbia inteso di modificare la legge. In tale stato di cose è da ritenere che un provvedimento emesso *contra legem*, specie con lesione di diritti di terzi, sia la conseguenza di inesatte informazioni, di un vizio di orrezione o surrezione o di qualche altro equivoco. Per il che l'atto, anche se emanando dal Sommo Pontefice, non sembra da applicarsi nelle parti in cui la legge sia contraddetta, non tanto per invalidità, quanto per razionale interpretazione della volontà Sovrana. Entro questi limiti possono sussistere diritti dei sudditi contro lo Stato, anche in confronto di un atto del Pontefice e i giudici possono farvi ragione”.



l'efficacia e l'effettiva dissuasività e proporzionalità dei meccanismi di contrasto e repressione delle violazioni della normativa dell'Unione europea in materia monetaria e finanziaria, che costituisce un ulteriore e fondamentale parametro previsto dalla Convenzione monetaria cui deve conformarsi lo Stato della Città del Vaticano.

A tale proposito va menzionata la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, espressamente richiamata tra gli allegati della Convenzione monetaria e successivamente integrata, che in materia di *“Politiche per i paesi terzi”* (sezione III) prevede:

“Allo scopo di proteggere il corretto funzionamento del mercato interno, sono individuate le giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di AML/CFT [Anti Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism] che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione («paesi terzi ad alto rischio»)” (art. 9, primo comma)⁴⁰.

Spetta poi alla Commissione

“il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 64 riguardo all'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio, tenendo conto delle carenze strategiche, in particolare nei seguenti ambiti: a) il quadro giuridico e istituzionale AML/CFT del paese terzo, segnatamente: [...] i) la perseguibilità penale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; [...]; b) i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti del paese terzo ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, incluse sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nonché la prassi del paese terzo nel campo della cooperazione e dello scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri; c) l'efficacia del sistema AML/CFT del paese terzo per contrastare i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” (art. 9, secondo comma).

8 - L'indipendenza della giurisdizione vaticana: una questione aperta

L'art. 6 della CEDU risulta articolato in una serie di più precise e dettagliate disposizioni che possono trovare differente attuazione nei vari ordinamenti statuali⁴¹. **Vi sono tuttavia alcuni requisiti fondamentali**

⁴⁰ Cfr. *Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015* relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 141 del 5 giugno 2015, p. 73).

⁴¹ Cfr. *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (Roma, 4 novembre 1950), art. 6 (*Diritto a un equo processo*): “1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un



da esso previsti che, nel loro nucleo centrale, sono soggetti a margini di interpretazione assai ridotti. Ciò vale in particolare per la figura del giudice davanti al quale deve svolgersi il processo. A tale riguardo l'art. 6 richiede "un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge". Negli stessi termini tale principio è affermato sia nella *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*⁴², sia nella *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*⁴³, pertanto esso potrebbe anche ricondursi nell'ambito del diritto internazionale generale, cui l'ordinamento vaticano è tenuto a conformarsi⁴⁴.

L'indipendenza della giurisdizione vaticana è da tempo argomento discusso, anche a livello internazionale, a motivo del carattere pervasivo dei poteri del Pontefice⁴⁵. La recente riforma dell'ordinamento

termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. - 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. - 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza".

⁴² Cfr. *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (New York, 10 dicembre 1948), art. 10: "Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta".

⁴³ Cfr. *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (Nizza, 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo), art. 47 (*Diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale*): "Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. - Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. - A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia".

⁴⁴ Cfr. art. 1, quarto comma, *Legge sulle fonti*, cit.

⁴⁵ In argomento, cfr. G. DALLA TORRE, *L'indipendenza della giustizia vaticana*. Note sui magistrati addetti al Tribunale, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 25 del 2019, p. 21 ss. Si noti peraltro che tale contributo, particolarmente autorevole in quanto l'Autore era all'epoca presidente del Tribunale vaticano, carica ricoperta per più di vent'anni, è di poco precedente alla riforma dell'ordinamento giudiziario vaticano



giudiziario, e le più recenti modifiche allo stesso, non hanno fatto venir meno alcune criticità, che potrebbero anzi risultare accresciute per effetto sia del più organico inquadramento retributivo dei magistrati vaticani nell'amministrazione dello Stato ma in assenza di garanzie di stabilità, sia dell'oggettivo indebolimento della loro preparazione canonistica, che rischia di compromettere il carattere peculiare della giurisdizione vaticana⁴⁶.

Al riguardo la legislazione vigente dello Stato prevede che i magistrati devono esercitare i loro poteri con imparzialità e che, nell'esercizio delle loro funzioni, sono soggetti soltanto alla legge (art. 2, commi primo-secondo, N. CCCLI - *Legge sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano*)⁴⁷. Tuttavia essa prevede altresì che essi dipendono gerarchicamente dal Sommo Pontefice (art. 1, primo comma, cit.), che li nomina liberamente, designando ciascuno al proprio ufficio (art. 8, primo comma, cit.), e può revocarli *ad libitum* (art. 2, terzo comma; art. 10, quarto comma, cit.): non godono quindi della così detta inamovibilità, che costituisce una garanzia di indipendenza ampiamente recepita negli ordinamenti contemporanei. Inoltre, prima di assumere le loro funzioni, tutti i magistrati vaticani sono tenuti a prestare giuramento con la seguente formula: "Giuro di essere fedele e obbediente al Sommo Pontefice [...]" (art. 5)⁴⁸. Infine, come già ricordato, con disposizione

(2020) e alle sue successive modifiche, che sono andate in direzione diversa rispetto a quanto delineato e auspicato dall'Autore.

⁴⁶ La recente riforma dell'ordinamento giudiziario, disposta da papa Francesco (cfr. **FRANCESCO**, N. CCCLI - *Legge sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano*, 16 marzo 2020, in www.vaticanstate.va), prevede che solo uno dei magistrati addetti al Tribunale debba avere una formazione canonistica: "In ogni caso, è assicurata la presenza di almeno un magistrato esperto di diritto canonico ed ecclesiastico" (art. 8, secondo comma). Inoltre, in parziale deroga alla norma secondo cui "I magistrati sono scelti preferibilmente tra professori universitari di ruolo o in quiescenza" (art. 8, secondo comma), ciò che dovrebbe costituire, secondo una dottrina autorevole, anche "una garanzia diretta a evitare possibili contiguità con apparati dello Stato italiano o di altri Stati" (**G. DALLA TORRE**, *L'indipendenza della giustizia vaticana*, cit., p. 24), nel 2019 è stato nominato presidente del Tribunale vaticano un alto esponente della magistratura inquirente italiana, da poco in pensione dopo aver trascorso gli ultimi anni della sua carriera rivestendo un ruolo di vertice proprio a Roma. Una successiva modifica dell'ordinamento giudiziario, pubblicata appena qualche giorno prima della pronuncia in aula della sentenza del Tribunale vaticano nel processo *de qua*, ha disposto un organico inquadramento dei magistrati ordinari sotto il profilo retributivo e del trattamento di quiescenza (trattamento di fine servizio e trattamento pensionistico), facendo inoltre venir meno la distinzione tra impiego a tempo pieno e impiego a tempo definito, consentendo quindi a tutti i magistrati di continuare a esercitare altre attività professionali in Italia (**FRANCESCO**, N. DCXXVI - *Legge recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell'Ufficio del Promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano*, 4 dicembre 2023, in www.vaticanstate.va).

⁴⁷ Cfr. **FRANCESCO**, N. CCCLI - *Legge sull'ordinamento giudiziario*, cit.

⁴⁸ «Prima di assumere le funzioni, tutti i magistrati, ordinari e applicati, prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di cassazione, secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele e obbediente al Sommo Pontefice, di adempiere con fedeltà e diligenza i doveri della mia carica e di conservare il segreto d'ufficio"» (art. 5, *ibidem*).



risalente al 1929 e sempre confermata, la legislazione vaticana tuttora prevede che

“il Sommo Pontefice, in qualunque causa civile o penale e in qualsiasi stato della medesima, può deferirne l’istruttoria e la decisione ad una particolare istanza con esclusione di ogni altro gravame” (art. 21, secondo comma, *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*)⁴⁹,

in potenziale contrasto con il principio del “giudice naturale precostituito per legge” (art. 25, primo comma, Cost. it.).

Sul piano normativo vi sono quindi una serie di elementi che potrebbero far dubitare dell’effettiva indipendenza dei giudici vaticani rispetto al potere sovrano. D’altra parte occorre riconoscere che fino al precedente pontificato, e per prassi costante, il soggetto sovrano, ossia il Pontefice, non era mai intervenuto nell’ambito di processi in corso davanti ai giudici vaticani, né risulta abbia mai esercitato quelle facoltà speciali pur riconosciutegli astrattamente dalla legislazione vaticana.

9 - I *rescripta* pontifici e la loro incidenza nel processo

Nel corso del processo *de qua* si sono invece verificati plurimi interventi dell’attuale Pontefice, sovrano dello Stato, attraverso propri provvedimenti singolari (“*rescripta*”) che, in via del tutto eccezionale e *ad causam* - ossia solo per questa causa - e in deroga alle comuni regole del processo stabilite per legge, hanno modificato in senso ampliativo le facoltà e i poteri del Promotore di giustizia, organo dell’accusa, su esplicita richiesta di quest’ultimo, a scapito della sfera di libertà degli imputati: provvedimenti peraltro adottati senza essere stati mai pubblicati, in contrasto con il principio di legalità, che impone la previa pubblicazione degli atti aventi forza di legge prima della loro entrata in vigore sia nell’ordinamento vaticano⁵⁰ che in quello canonico⁵¹, né

⁴⁹ Cfr. FRANCESCO, *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, 13 maggio 2023, cit.

⁵⁰ Cfr. BENEDETTO XVI, *Legge sulle fonti del diritto*, cit., art. 2: “1. Le leggi sono pubblicate con la data e con il numero romano progressivo per la durata di ciascun pontificato. - 2. Le leggi entrano in vigore il settimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un diverso termine. - 3. Le leggi indicate nell’art. 1 n. 2 sono depositate nell’apposito Archivio del Governatorato e pubblicate nello speciale supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, eccetto che in casi particolari sia prescritta nella legge medesima una diversa forma di pubblicazione.

⁵¹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Codice di diritto canonico* (1983), can. 7: “La legge è istituita quando è promulgata”; can. 8: “1. Le leggi ecclesiastiche universali sono promulgate con l’edizione nella *gazzetta ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis*, a meno che in casi particolari non sia stato stabilito un modo diverso di promulgare; ed entrano in vigore soltanto compiuti tre mesi dal giorno apposto al numero degli *Acta*, a meno che non obblighino immediatamente per la natura delle cose oppure nella stessa legge sia stata stabilita in modo speciale ed espressamente una più breve o una più lunga vacanza. - 2. Le leggi particolari sono promulgate nel modo determinato dal legislatore



comunicati alle parti e rimasti segreti fino alla loro produzione in giudizio da parte del Promotore di giustizia, avvenuta - su esplicita richiesta del Tribunale - solo molto tempo dopo la loro emanazione e il loro utilizzo (quasi due anni dai primi rescritti e più di un anno dall'ultimo), e sottratti per tutto il corso del processo al vaglio di giurisdizioni esterne⁵².

Occorre sottolineare che questi *rescripta ex audientia* del Pontefice hanno avuto concreta applicazione nel procedimento e hanno inciso sul suo svolgimento. Come risulta dagli atti del processo, sulla base del *rescriptum* pontificio del 2 luglio 2019, che ha attribuito al Promotore di giustizia la "facoltà di adottare direttamente, ove necessario in deroga alle vigenti disposizioni, qualunque tipo di provvedimento anche di natura cautelare", è stata applicata in modo del tutto inatteso una misura cautelare particolarmente afflittiva nei confronti di un imputato (arresto e detenzione per alcuni giorni), con evidenti effetti intimidatori nei suoi confronti e degli altri imputati.

I successivi *rescripta* pontifici hanno confermato e addirittura ampliato i poteri d'indagine e coercitivi del Promotore di giustizia, consentendo a quest'ultimo di disporre intercettazioni telefoniche, ovvero nuovi e specifici strumenti di indagine non previsti dal codice di rito, e di utilizzarli contro gli imputati (*rescriptum* del 5 luglio 2019), riservando altresì allo stesso Promotore di giustizia il potere di individuare "le modalità più adeguate per l'acquisizione, utilizzazione e conservazione delle prove raccolte" (*rescriptum* del 5 luglio 2019), fissando termini brevi di durata per l'esercizio di tali prerogative ma "prorogabili a seconda delle esigenze istruttorie" (*ibidem*) e, infine, introducendo una clausola che fa "salva la possibilità di ulteriori proroghe in presenza di motivate ragioni" (*rescriptum* del 13 febbraio 2020).

Al di là dei loro effetti concreti sulla posizione degli imputati, l'emanazione nel corso del processo di simili provvedimenti da parte dell'organo sovrano, oltre a esporre inutilmente quest'ultimo - e l'ufficio che ricopre - a prevedibili critiche⁵³, ha potenzialmente arrecato un grave *vulnus* all'indipendenza e alla stessa imparzialità dei giudici. Infatti, tenendo conto del quadro normativo sopra richiamato, ovvero del

e cominciano a obbligare dopo un mese dal giorno della promulgazione, a meno che nella stessa legge non sia stabilito un termine diverso. [...]"

⁵² Per il testo dei *rescripta* pontifici, cfr. <https://silerenonpossum.com/wpcontent/uploads/2022/01/Rescripta.pdf>

⁵³ Numerose critiche sono comparse sulla stampa italiana, e non solo, quando i rescritti pontifici sono stati resi noti mediante il loro deposito in giudizio, disposto dal Tribunale, tra i quali cfr. **V. FELTRI**, *Tra prove negate e ostacoli alla difesa, il 4 luglio è stato deciso il rinvio a giudizio*, in *Liberio Quotidiano*, 4 ottobre 2021; **E. GALLI DELLA LOGGIA**, *Un procedimento singolare: ecco perché io difendo Becciu*, in *Il Corriere della Sera*, 4 ottobre 2021; **N. WINFIELD**, *Al processo vaticano, la difesa mette in discussione lo stesso ordinamento giuridico*, in *Associated Press*, 4 ottobre 2021 (in traduzione italiana); **F. GIAN SOLDATI**, *Il cardinale Pell chiede che il Papa garantisce al cardinale Becciu un processo giusto*, in *Il Messaggero*, 29 settembre 2021. Più di recente, cfr. **E. GALLI DELLA LOGGIA**, *Vaticano: i verdetti del processo Becciu*, in *Il Corriere della Sera*, 11 dicembre 2023.



giuramento di fedeltà che i magistrati vaticani sono tenuti a prestare al Pontefice e dei poteri che a questi compete su di essi, tra cui quello di nomina e di revoca *ad libitum*, è evidente che tali *rescripta* erano in grado non solo di condizionare fortemente la valutazione dei giudici circa la loro legittimità e quella dei poteri da essi conferiti al Promotore di giustizia ma anche di esercitare su di essi una forte pressione in ordine allo stesso esito del processo.

10 - I *rescripta* pontifici e la loro legittimazione da parte del Tribunale vaticano

Una simile interferenza del soggetto sovrano nel corso del processo, attuata con provvedimenti reiterati, emanati in regime di segretezza, su richiesta dell'organo dell'accusa che li ha poi utilizzati per assumere misure restrittive nei confronti degli imputati e con concrete ricadute sul piano istruttorio, **rappresenta un'evidente anomalia in grado di determinare anche una lesione dei diritti della difesa e della parità delle parti nel processo**⁵⁴.

Tuttavia ancor più rilevante, per gli effetti concreti e diretti sul processo, risulta la giustificazione di tali provvedimenti fornita dal Tribunale vaticano in una sua ordinanza interlocutoria del 1° marzo 2022, con la quale, respingendo una serie di eccezioni delle difese, ha affermato:

“l'intervento della Suprema Autorità, detentrica (anche) del potere legislativo, ha disposto direttamente la disciplina normativa da applicare, di guisa che non si può configurare alcuna violazione dei principi di legalità e della riserva di legge”,

per cui - secondo i giudici - sarebbe

“inutile indugiare ad analizzare quale effetto potrebbe avere sull'intero procedimento la denunziata, ma in realtà inesistente, nullità di alcuni atti posti in essere dal Promotore di giustizia in virtù delle facoltà conferitegli dai *Rescripta*, tra i quali, per esempio,

⁵⁴ Anche la stampa estera ha fortemente stigmatizzato questi episodi. La corrispondente in Italia di un'importante agenzia di stampa internazionale, con sede negli Stati Uniti, in un suo articolo dedicato al processo vaticano ha osservato: “The defense has also raised *fundamental questions about the rule of law* in the city state, since Francis secretly changed the law four times during the investigation to benefit prosecutors, and then changed it again to allow a cardinal to stand trial. The Rev. Filippo Di Giacomo, a canon lawyer and frequent Vatican commentator for Italy's state-run RAI broadcaster, said the trail had indeed exposed the Vatican to reputational harm given the *numerous 'anomalies'* that came to light. He cited Francis' interventions in the investigation, the frequent confusion in the courtroom about what legal codes prevailed (Italian, Vatican, canonical or ad hoc) and the role of two mysterious women who persuaded the key suspect-turned-star witness to turn on his boss” (cfr. N. WINFIELD, *The pope's absolute power, and the problems it can cause, are on display in 2 Vatican trials*, in *Associated Press*, October 19, 2023, in <https://apnews.com>).



l'interrogatorio degli imputati senza l'intervento del giudice istruttore o l'e/omissione del mandato di cattura da parte dello stesso Promotore di giustizia"⁵⁵.

Ora, non si può non rilevare come venga qui recepita e teorizzata dal Tribunale vaticano una concezione assolutista del potere sovrano che non trova più alcun riscontro negli ordinamenti giuridici moderni e contemporanei, rispettosi dei diritti umani e di civiltà giuridica avanzata, in quanto annulla ogni divisione o separazione dei poteri e priva i giudici di ogni pretesa indipendenza rispetto al soggetto sovrano, al quale viene riconosciuto il potere incondizionato di modificare *ad libitum* le norme del singolo processo in corso anche a scapito dei diritti degli imputati, annullando di fatto ogni garanzia stabilita per legge (cfr. art. 350-bis, c.p.p. vaticano: "Ogni imputato ha diritto a un giudizio da svolgersi secondo le norme del presente codice").

È lo stesso Tribunale ad ammetterlo, giustificando in questo modo ogni intervento dell'autorità suprema nel processo. Né vale in proposito il parallelo con il ruolo del legislatore negli ordinamenti democratici, ove questi ha comunque carattere rappresentativo e gode pertanto di una forte legittimazione politica, senza contare le garanzie di pubblicità e conoscibilità dell'*iter* legislativo e delle norme poi approvate ivi previste. Laddove il Pontefice, come sovrano temporale e supremo legislatore dello Stato della Città del Vaticano, è del tutto privo di una simile legittimazione e il suo potere illimitato, sciolto da ogni forma di garanzia formale e procedurale, se privato dell'argine di un'effettiva tutela giudiziaria dei diritti rischia di trasformarsi in arbitrio.

11 - L'indipendenza dei giudici come requisito essenziale di uno Stato di diritto

L'indipendenza dei giudici è il principio fondativo dello Stato di diritto o *rule of law*, come riconosciuto anche dalla dottrina sociale della Chiesa⁵⁶.

⁵⁵ Alcuni passaggi dell'ordinanza del Tribunale vaticano, letta all'udienza del 1° marzo 2022 e con la quale furono respinte tutta una serie di eccezioni presentate dalle difese, comprese quelle sull'asserita illegittimità dei *rescripta*, sono state riportate in *Vatican News* del 1° marzo 2022 sotto il titolo "Il processo in Vaticano va avanti, respinte tutte le eccezioni della difesa" (in www.vaticannews.va).

⁵⁶ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, p. 219 (§ 401): «Nello Stato di diritto, il potere di infliggere le pene è correttamente affidato alla Magistratura: "Le Costituzioni degli Stati moderni, definendo i rapporti che devono esistere tra il potere legislativo, l'esecutivo e il giudiziario, garantiscono a quest'ultimo la necessaria indipendenza nell'ambito della legge" (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'Associazione italiana dei Magistrati* (31 marzo 2000)». Il Compendio precisa inoltre (p. 223, § 408): "Il Magistero riconosce la validità del principio relativo alla divisione dei poteri in uno Stato: «È preferibile che ogni potere sia bilanciato da altri poteri e da altre sfere di competenza, che lo mantengano nel suo giusto limite. È, questo, il principio dello "Stato di diritto", nel quale è sovrana la legge, e non la volontà arbitraria degli uomini" (GIOVANNI PAOLO II, *Lett. enc. Centesimus annus*, 44)".



In mancanza di esso viene meno ogni garanzia dei diritti e la legittimità di ogni ordinamento. La sua importanza e centralità nella coscienza giuridica contemporanea è attestata in modo inequivocabile dalla sua costante riproposizione in tutti i testi internazionali sui diritti umani, a partire dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (art. 10).

Ne era ben consapevole Benedetto XVI, principale artefice della svolta impressa in tal senso all'ordinamento vaticano, il quale, in relazione al processo promosso e già concluso nei confronti del suo cameriere personale, che aveva trafugato un gran quantità di documenti dalla sua abitazione nel palazzo apostolico, ebbe a dichiarare:

“Per me era importante che proprio in Vaticano fosse garantita l'indipendenza della giustizia, che il monarca non dicesse: adesso me ne occupo io. In uno Stato di diritto la giustizia deve fare il suo corso. Il monarca, poi, può concedere la grazia. Ma questa è un'altra storia”⁵⁷.

Come già ricordato, lo Stato di diritto è anche uno dei principi fondativi e ispiratori dell'Unione europea e uno dei principali parametri per l'adesione di un nuovo Stato all'Unione europea e per la permanenza in essa (art. 2, *TUE*)⁵⁸, come attestano anche le procedure di infrazione in corso nei confronti di alcuni paesi membri proprio per violazione dei principi dello Stato di diritto e dell'indipendenza dei giudici.

Il suo rispetto condiziona anche i rapporti dell'Unione europea con i paesi terzi, ed è tra i parametri richiesti anche per l'ingresso nel sistema dell'euro, per il quale non basta il mero impegno al recepimento formale con appositi provvedimenti delle normative europee in materia. Infatti, e come già osservato, se non fossero concretamente assicurati i principi dello Stato di diritto e dell'indipendenza dei giudici verrebbe meno anche la garanzia di un'effettiva attuazione degli impegni internazionalmente assunti dal paese terzo, tra cui la corretta ed efficace applicazione della normativa penale per il contrasto e la repressione dei reati finanziari, sulla quale devono innanzitutto vigilare i tribunali interni.

12 - Indipendenza della giurisdizione e clausola del foro vaticano

L'indipendenza dei giudici e le garanzie dello Stato di diritto rappresentano un indice fondamentale per la valutazione a livello

⁵⁷ **BENEDETTO XVI**, *Ultime conversazioni*, a cura di P. SEEWALD, traduzione italiana di C. GALLI, Garzanti, Milano, 2016, p. 213.

⁵⁸ Cfr. *Trattato sull'Unione europea* (versione consolidata), cit., art. 2: “L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”.



internazionale dell'affidabilità e credibilità di un ordinamento statale e della sua giurisdizione. Un cittadino o un'impresa potrebbero contestare la giurisdizione di un determinato Stato qualora la ritenessero priva o carente di tali requisiti, e ciò al fine di ottenere tutela presso la propria giurisdizione nazionale o quella di un altro paese (per l'ordinamento italiano, cfr. art. 733, primo comma, lett. c, c.p.p.).

Come noto in tutti i contratti stipulati dalla Santa Sede e/o da organismi da essa dipendenti viene sempre inclusa la clausola del foro vaticano per il caso di controversie. Più volte presso giurisdizioni straniere, tra cui quella federale statunitense, è stata eccepita l'invalidità di tale clausola per l'asserita assenza di garanzie circa l'effettivo rispetto dell'indipendenza della giurisdizione vaticana a motivo dell'assolutezza dei poteri di cui dispone il Pontefice (*forum non conveniens*). Fino a oggi tale eccezione è stata per lo più respinta anche adducendo, da parte della Santa Sede, la prassi costante e ininterrotta di un'assoluta non interferenza o *self-restraint* dei pontefici nell'ambito di esercizio della funzione giurisdizionale dello Stato, riservata ai giudici vaticani⁵⁹.

Tuttavia i ripetuti interventi dell'attuale Pontefice nel processo *de qua*, e soprattutto la loro incondizionata giustificazione fornita dal Tribunale vaticano nell'ordinanza sopra richiamata, se confermata nella sentenza definitiva, rischiano di creare un precedente in grado di incrinare la sostanziale affidabilità di cui ha goduto fino a oggi la giurisdizione dello Stato della Città del Vaticano a livello internazionale e, con essa, anche gli interessi economici, e non solo, tutelati dalla clausola del foro vaticano.

13 - Indipendenza dei giudici vaticani e rapporti di collaborazione con le autorità italiane

Il rispetto degli impegni assunti dallo Stato della Città del Vaticano per l'attuazione della Convenzione monetaria e dei suoi allegati, come sopra descritti, come pure di quelli derivanti dalla sua adesione alla Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, tende a coinvolgere anche il ruolo delle autorità dello Stato italiano (come pure di altri paesi), che nel corso del processo hanno prestato la loro fattiva collaborazione nella fase delle indagini di polizia giudiziaria promosse dalle autorità vaticane nel quadro di una condivisa visione degli obiettivi perseguiti di contrasto del riciclaggio e dei reati in materia finanziaria, come pure delle modalità con cui perseguirli, in forza della "reciproca fiducia che permea i rapporti di cooperazione giudiziaria con lo Stato vaticano"⁶⁰.

⁵⁹ Per la giurisprudenza statunitense, cfr. United States District Court. Eastern District of New York, 24 agosto 2011, District Judge Rosylinn R. Mausekopf - *Magi XXI, Inc., Plaintiff v. Stato della Città del Vaticano a/k/a the Holy See, Gerald P. Colapinto, and Second Renaissance, LLC*, in *Quad. Dir. Pol. Eccl.*, 2011/3, pp. 921-931.

⁶⁰ Cfr. Corte di Cassazione, III^a sez. pen., sent. 12 ottobre 2021, n. 1451, p. 19, con la



Rapporti di fiducia che la stessa Corte di Cassazione italiana ha affermato essere fondati sull'adesione e il rispetto, da parte delle autorità vaticane, degli impegni da esse assunti con le due Convenzioni appena richiamate, e di cui sarebbe dimostrazione l'intervenuto adeguamento della legislazione vaticana mediante l'introduzione di nuove norme in materia di collaborazione giudiziaria (nuovo art. 635 c.p.p. vat.) e di assistenza giudiziaria passiva (nuovo art. 636 c.p.p. vat.) e di molteplici nuovi reati in materia finanziaria, come pure l'istituzione di un nuovo organismo - l'Autorità di Informazione finanziaria (oggi "Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria"⁶¹) a scopo antiriciclaggio e la stipula della Convenzione tra Italia e Santa Sede in materia fiscale del 2015⁶², nella quale

“si dà atto della consapevolezza che le dinamiche di contrasto nel campo delle attività finanziarie, legate a fenomeni di elusione o evasione fiscale possono essere realizzate esclusivamente attraverso un efficiente scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione amministrativa tra Stati”⁶³.

Se però emergessero carenze strutturali nell'approccio delle autorità giudiziarie vaticane alle modalità e procedure con cui perseguire questi obiettivi, tali addirittura da metterne in discussione la legittimità sul piano del pieno rispetto dei principi della CEDU, che vincolano l'Italia e anche i suoi giudici sul piano costituzionale (cfr. art. 117, primo comma, Cost.), come pure gli altri paesi membri dell'Unione europea, e di altre Convenzioni internazionali in materia, ne potrebbe derivare la possibile interruzione di ogni collaborazione in tale ambito per il venir meno delle condizioni minime presupposte e la richiesta di chiarimenti, in seno alla Commissione mista in cui siedono anche rappresentanti del Governo italiano, circa l'effettiva osservanza degli impegni assunti dallo Stato vaticano per l'attuazione della Convenzione monetaria.

quale la Suprema Corte, nella prima fase del processo vaticano, quando ancora si ignorava l'esistenza dei *rescripta* pontifici, respinse il ricorso presentato da uno degli imputati, Gianluigi Torzi, contro l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Roma nei suoi confronti, per il reato di autoriciclaggio e altri reati tributari che egli avrebbe commesso con una serie di investimenti in azioni di società quotate in mercato italiano al fine di occultare la provenienza delittuosa delle somme corrisposte dalla Segreteria di Stato e derivanti dalla complessa operazione di investimento finalizzata all'acquisto dell'immobile sito a Londra, in Sloane Avenue, oggetto del processo davanti al Tribunale vaticano.

⁶¹ Cfr. **FRANCESCO**, cost. ap. *Praedicate Evangelium* sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, Città del Vaticano, 19 marzo 2022, art. 248, in www.vatican.va.

⁶² Cfr. *Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede in materia fiscale*, Città del Vaticano, 1° aprile 2015, in <https://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/ACCORDO.pdf>.

⁶³ Corte di Cassazione, III^a sez. pen., sent. 12 ottobre 2021, n. 1451, cit., p. 18.



14 - Indipendenza dei giudici e riconoscimento in Italia di sentenze straniere

Va infine ricordato che, come noto, in base alla legge italiana una sentenza penale straniera non può essere riconosciuta in Italia agli effetti civili se

“contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, ovvero quando le condizioni poste dallo Stato straniero per l’esecuzione della sentenza della quale è chiesto il riconoscimento sono contrarie a tali principi; c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale [...] (art. 733, primo comma, c.p.p.).”

A tale riguardo, occorre innanzitutto richiamare una serie di disposizioni della Costituzione repubblicana che, in quanto principi fondamentali dell’ordinamento italiano, sono in grado di condizionare il riconoscimento in Italia di sentenze penali straniere, tra cui quelle pronunciate dal Tribunale vaticano.

Tra tali disposizioni, anche alla luce di quanto emerso nel corso del processo, si possono richiamare come rilevanti le seguenti: gli artt. 101 e 104 Cost., secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge e la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere; l’art. 107 Cost., secondo cui i magistrati sono inamovibili e le ulteriori garanzie a tutela dell’indipendenza del giudice (cfr. artt. 105-106 Cost.); gli artt. 102-103 Cost., che vietano l’istituzione di giudici straordinari o speciali salvo quelli espressamente previsti dalla Costituzione stessa; infine l’art. 111 Cost. sul giusto processo e le garanzie ivi previste per il processo penale, in particolare la formazione della prova in contraddittorio e in condizioni di parità tra le parti, per cui l’accusa non può disporre ed esercitare poteri d’eccezione *extra legem* nel singolo processo che pongano la difesa in una condizione di oggettiva disparità nell’accesso e utilizzabilità del materiale istruttorio raccolto, né il giudice può ritenere legittimi simili poteri e il loro esercizio nel processo.

In particolare queste ultime disposizioni - il così detto ordine pubblico processuale, nel cui ambito rientra il diritto di difesa, che nel suo nucleo essenziale costituisce, secondo la nostra giurisprudenza, un “principio supremo” dell’ordinamento costituzionale - assumono particolare rilievo nella fattispecie, in quanto nel processo *de qua* sono emersi una serie di elementi *prima facie* indicativi di alcune serie criticità in ordine al loro effettivo rispetto. Come risulta agli atti, infatti, la difesa ha contestato non solo il “vantaggio” dei poteri d’eccezione ed *extra legem* conferiti all’accusa dai *rescripta* papali, ma anche che quest’ultima avrebbe potuto selezionare a suo piacimento, per poi depositarlo in giudizio, il materiale istruttorio acquisito a seguito delle indagini di polizia giudiziaria, svolte dalle autorità italiane, senza che la difesa potesse conoscere il materiale non depositato, e ciò con il sostanziale assenso del Tribunale.



15 - Riconoscimento in Italia di sentenze vaticane e principi della CEDU

Circa il riconoscimento in Italia di sentenze straniere, tra cui quelle emanate dai Tribunali dello Stato vaticano, e il primato che in tale ambito assumono i principi della CEDU, va pure ricordato che il loro rispetto rappresenta oggi un vincolo espressamente previsto a livello costituzionale per lo stesso legislatore nazionale, statale e regionale (art. 117, primo comma, Cost.), e *a fortiori* per i giudici interni.

Del resto lo stesso Trattato lateranense prevede che “per l’esecuzione nel Regno [oggi la Repubblica italiana] delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale” (art. 23, primo comma).

Quanto alla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo, cui l’Italia è direttamente soggetta, va quanto meno menzionata la sentenza sul caso *Pellegrini v. Italia*, con la quale, pur in materia diversa da quella penale - ma in quest’ultimo ambito le garanzie devono essere anche maggiori a favore dell’imputato -, l’Italia è stata condannata per violazione dell’art. 6, § 1, della CEDU in quanto nella fattispecie le giurisdizioni italiane avevano mancato “à leur devoir de s’assurer, avant de donner l’*exequatur* à l’arrêt de la rote romaine, que dans le cadre de la procédure canonique la requérante avait bénéficié d’un procès équitable”⁶⁴.

Si noti come in tale fattispecie, originata da un processo canonico di nullità matrimoniale svolto in forma abbreviata, deciso “par les juridictions du Vatican” e resa esecutiva dalla giurisdizione italiana, la Corte europea ha dato priorità al rispetto puntuale delle garanzie formali del processo e in particolare del principio del contraddittorio, funzionali alla tutela del fondamentale diritto alla difesa, a prescindere dallo stesso esito sostanziale della causa:

“le droit à une procédure contradictoire, qui est l’un des éléments d’une procédure équitable au sens de l’article 6 § 1, implique que chaque partie à un procès, pénal ou civil, doit en principe avoir la faculté de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision [...]. Peu importe que, comme le fait valoir le Gouvernement, la requérante n’aurait de toute manière pas pu s’opposer à la nullité du mariage, qui découlait d’un fait objectif et non contesté. Il appartient aux seules parties à un litige de juger si un élément apporté par l’adversaire ou par des témoins appelle des commentaires. Il y va notamment de la confiance des justiciables

⁶⁴ **COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME**, *Affaire Pellegrini c. Italie* (Requête n° 30882/96), 20 juillet 2001, n. 47, in <https://www.echr.coe.int/fr/hudoc-database>.



dans le fonctionnement de la justice: elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce au dossier"⁶⁵.

16 - Osservazioni conclusive

In conclusione, alla luce dell'analisi svolta emergono una serie di criticità che pongono seri dubbi sull'effettiva compatibilità del processo svolto innanzi al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano con alcuni principi fondamentali della *Costituzione* della Repubblica Italiana, rilevanti ai fini dell'eventuale richiesta di riconoscimento in Italia delle sentenze penali straniere, e soprattutto della *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* (CEDU), la quale, pur non essendo stata direttamente sottoscritta dalla Santa Sede, vincola oggi al suo rispetto le autorità dello Stato della Città del Vaticano nell'attuazione degli impegni derivanti dalla Convenzione monetaria e dei suoi allegati circa l'uso dell'euro.

Si noti inoltre che, per effetto della *Legge sulle fonti del diritto* (2008), secondo cui l'ordinamento vaticano "si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati o accordi di cui la Santa Sede è parte" (art. 1, quarto comma), la Convenzione monetaria e i suoi allegati sono entrati a far parte *pleno iure* dell'ordinamento vaticano, sul quale hanno già profondamente inciso. Pertanto l'impegno, richiamato nei documenti allegati alla Convenzione monetaria, ad attuare quest'ultima in modo non incompatibile con la CEDU, anche in relazione ai poteri e alle procedure predisposte a tal fine dalle giurisdizioni dei paesi terzi, costituisce un vincolo interno per le stesse autorità dello Stato vaticano, comprese quelle giudiziarie.

Da ultimo va ribadito che il principio dell'indipendenza dei giudici costituisce un requisito irrinunciabile dello Stato di diritto e della garanzia dei diritti, che anche la Santa Sede, operando in nome e per conto dello Stato vaticano, si è impegnata a rispettare. Tale principio, in quanto affermato in tutte le convenzioni internazionali in materia di diritti umani, a partire dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, alcune delle quali sottoscritte anche dalla Santa Sede, deve ritenersi oggi parte integrante del diritto internazionale generale e consuetudinario, con tutte le conseguenze che ne derivano sia nell'ordinamento italiano (art. 10, primo comma, Cost.) che in quello vaticano, tenuto quindi a conformarsi a esso.

Quanto alla compatibilità, da alcuni contestata, del processo in corso con i principi della ricerca della verità e del rispetto del *diritto di difesa* sanciti dall'ordinamento canonico quale prima fonte normativa dell'ordinamento vaticano⁶⁶, si deve innanzitutto rilevare che la ricerca

⁶⁵ *Ibidem*, nn. 44-45.

⁶⁶ Cfr. art. 1, primo comma, *Legge sulle fonti del diritto*, cit. Sul diritto di difesa nell'ordinamento canonico, cfr. J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi recenti della Santa Sede*, in *Archivio Giuridico*, vol. CCXXXII, fasc. 2-2012, pp.



della verità in ambito processuale - secondo le più avanzate teorie del diritto accolte negli ordinamenti giuridici contemporanei, e anche dalla più autorevole dottrina canonistica⁶⁷ - non può che essere il frutto del più ampio contraddittorio su un piano di parità tra le parti, e ciò soprattutto in ambito penale, ove la presunzione di non colpevolezza, formalmente introdotta di recente anche nell'ordinamento vaticano (art. 350-bis, c.p.p.), pone l'onere della prova a carico dell'accusa ed esige le massime garanzie a tutela dell'imputato nella formazione della prova e nell'assicurargli parità di condizioni con l'accusa.

Del resto, pur ammettendo una certa genericità delle norme del Codice di diritto canonico in materia, che pure lo inseriscono tra i "diritti fondamentali dei fedeli" (can. 221 c.i.c.), non può non rilevarsi che il diritto di difesa, in quanto diritto fondamentale corrispondente alle primarie esigenze di tutela della persona umana e della sua dignità inalienabile, quanto meno nel contenuto derivante dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (artt. 10-11), è stato più volte affermato e rivendicato non solo dalla giurisprudenza vaticana ma anche dal magistero supremo della Chiesa come parte del diritto (divino) naturale, che costituisce, insieme al diritto divino rivelato, la fonte suprema dell'ordinamento canonico⁶⁸.

Da quanto sopra richiamato, è chiaro che la posta in gioco in questo processo non riguarda più soltanto la sorte degli imputati, la loro onorabilità e libertà, che meritano peraltro la massima attenzione e tutela, né mere questioni giuridiche da affidare a legali ed esperti, ma la stessa credibilità e coerenza della Santa Sede, cioè la sua capacità e volontà di attuare concretamente e in prima persona, ossia nell'ambito del piccolo Stato di cui è sovrano, quei principi di civiltà cui essa non soltanto ha aderito sul piano internazionale, impegnandosi a osservarli, ma che proclama di difendere e di promuovere come parte della dottrina sociale della Chiesa⁶⁹. La sua stessa missione di pace rischierebbe di risultarne

165-224 (prima parte), e in *Archivio Giuridico*, vol. CCXXXII, fasc. 3-2012, pp. 293-357 (seconda parte); G. BONI, *Il diritto del fedele al giudizio (can. 221, § 1 C.I.C.): verità e salus animarum*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii"*, Parte prima: i principi, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, pp. 79-184. Sull'amministrazione della giustizia nella Chiesa, cfr. P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2002.

⁶⁷ Per tutti, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 7^a ed., EDIURCLA, Roma, 2020, cap. I. Specificamente sulle garanzie del giusto processo, fondato essenzialmente sui principi del contraddittorio e dell'imparzialità del giudice (rispetto del principio di legalità), nell'ordinamento canonico, cfr. ID., *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Aracne, Roma, 2016, pp. 22-24.

⁶⁸ In argomento cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, 5^a edizione aggiornata, a cura di G. BONI e P. CAVANA, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 313-315.

⁶⁹ Cfr. GIOVANNI XXIII, lett. enc. *Pacem in terris*, Roma, 11 aprile 1963, in *www.vatican.va*: «Fondamentale diritto della persona è pure la tutela giuridica dei propri diritti; tutela efficace, imparziale, informata a criteri obiettivi di giustizia. "Dall'ordinamento giuridico, voluto da Dio, promana l'inalienabile diritto dell'uomo alla sicurezza giuridica, e con ciò stesso ad una sfera concreta di diritti, protetta contro ogni arbitrario attacco"» (n. 13).



indebolita e meno efficace se principi fondamentali, come quello dello Stato di diritto o *rule of law*, che costituisce una condizione essenziale per assicurare la giustizia e la pace tra le persone e i popoli, risultassero disattesi o contraddetti nella pratica giudiziaria e di governo dello Stato vaticano.